



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n. 23 del 28/07/2021

OGGETTO: Congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii – Sig.ra M.A.M. – CPS Infermiere Cat. D a tempo indeterminato

IL DIRETTORE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Premesso che:

- con istanza del 16/09/2019 –prot.n.10265 del 25/09/2019- il CPS Infermiere Cat. D a tempo indeterminato, sig.ra M.A.M. ha presentato la certificazione con la quale la ASL di Lodi ha riconosciuto alla sorella, sig.ra R.G.M., la condizione di portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Lg. 104/92;
- l'art. 42 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii e la circolare INPS n.49 del 05/04/2019, dispongono che gli aventi diritto al congedo retribuito di due anni si individuano seguendo il seguente ordine di priorità:
 - 1. il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità;
 - 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";
 - 3. uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 - 4. uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" e i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 - 5. un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 - 6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi", i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
 - "il congedo fruito ai sensi dell'art. 42 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa";
 - "il periodo [...] omissis...] non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";
- La sig.ra M.A.M. con propria dichiarazione ha attestato:
 - di essere convivente con il soggetto portatore di handicap grave;
 - di essere l'unico familiare a beneficiare del permesso previsto dall'art. 42 del D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii;
 - che la persona con disabilità in condizione di gravità non è ricoverata a tempo pieno.

Atteso che:

- con domanda del 26/07/2021 -prot.gen.n.11369 del 27/07/2021- la dipendente di che trattasi chiede di fruire dei seguenti periodi di congedo straordinario ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e ss.mm.ii:



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n. 23 del 28/07/2021

- dal 05/08/2021 al 10/08/2021 per un totale di n.6 giorni;
 - dal 07/09/2021 al 07/09/2022 per un totale di n.366 giorni;
- per un totale complessivo di 372 giorni;
- la dipendente risulta domiciliata presso il Comune di Lodi in ragione della necessaria assistenza da prestare in favore del familiare con disabilità grave ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii;
 - la sig.ra M.A.M. non ha fruito ad oggi di periodi di congedo straordinario ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e ss.mm.ii.;

Richiamata la sotto notata normativa in materia di trattamento economico e contributivo:

- circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28/12/2011 avente ad oggetto: *"Art. 42 commi da 5 a 5 quinquies del D. Lgs. 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per i periodi riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap"* in cui tra l'altro si specifica che l'importo dell'indennità rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell'Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore;
- art. 4 D.Lgs n. 119 del 18/07/2001 *"Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dal 2011 sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità"*;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 03/02/2012 con la quale si forniscono, tra l'altro, precisazioni in merito al trattamento spettante al dipendente durante il congedo per l'assistenza alla persona con disabilità;
- la circolare INPS n. 10 del 29/01/2021, *"Determinazione per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti"* con la quale, in riferimento al congedo straordinario in oggetto, si comunica che la retribuzione annua concedibile non può eccedere, per l'anno 2021, l'importo di € 48.738,00;

Dato atto che:

- durante il suddetto periodo alla dipendente, sig.ra M.A.M., spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione nei limiti del D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii e secondo le modalità previste dalle circolari INPDAP n. 22 del 28/12/2011, Funzione Pubblica n. 1 del 03/02/2012 e INPS n. 10 del 29/01/2021, e che tale periodo non è valutabile ai fini del T.F.S. nè del T.F.R. e non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
- dal presente provvedimento non derivano oneri diretti carico del bilancio aziendale;

Ritenuto di concedere alla sig.ra M.A.M., CPS Infermiere cat. D a tempo pieno e indeterminato, il diritto di fruito dei sotto notati periodi del congedo straordinario, per prestare assistenza alla sorella, sig.ra R.G.M., portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii.;

- dal 05/08/2021 al 10/08/2021 per un totale di n.6 giorni;
 - dal 07/09/2021 al 07/09/2022 per un totale di n.366 giorni;
- per un totale complessivo di 372 giorni;



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n. 23 del 28/07/2021

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di concedere alla sig.ra M.A.M., CPS Infermiere cat. D a tempo pieno e indeterminato il diritto di fruire dei sottoannotati periodi del congedo straordinario, per prestare assistenza alla sorella, sig.ra R.G.M., portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii.:
 - dal 05/08/2021 al 10/08/2021 per un totale di n.6 giorni;
 - dal 07/09/2021 al 07/09/2022 per un totale di n.366 giorni;per un totale complessivo di 372 giorni;
2. di dare atto che durante il suddetto periodo alla dipendente, sig.ra M.A.M., spetta un' indennità corrispondente all'ultima retribuzione nei limiti del D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii e secondo le modalità previste dalle circolari INPDAP n. 22 del 28/12/2011, Funzione Pubblica n.1 del 03/02/2012 e INPS n.10 del 29/01/2021, e che tale periodo non è valutabile ai fini del T.F.S. né del T.F.R. e non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
4. di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
5. di mettere a disposizione del Collegio Sindacale dell'Azienda copia della presente determinazione;
6. di dare atto che l'originale della presente determinazione è depositato presso la U.O.C. Organizzazione Risorse Umane;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale.

IL DIRETTORE
UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
dott.ssa Mara Taverri

U.O.C. Economico Finanziaria
Visto per la regolarità contabile
Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Organizzazione Risorse Umane
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: d.ssa Mara Taverri
Pratica trattata da: d.ssa Antonella Semerano
ATTI n. 2019/1.4.4.3